

Special Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE
DECRETO LEGGE 16/10/2017, n. 148
RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI”
(G.U. N. 242 DEL 16/10/2017)
ENTRATA IN VIGORE 16/10/2017

Rottamazione delle cartelle – differimento delle rate le rate in scadenza nel 2017 (tutte) al 30 novembre Per chi ha già aderito alla rottamazione delle cartelle e richiesto il pagamento dilazionato, i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30/11/17. È bene ricordare che in base all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 il pagamento dilazionato deve essere effettuato in rate di pari ammontare - massimo 3 nel 2017 (luglio, settembre e novembre), pari al 70% delle somme complessivamente dovute, e 2 nel 2018, pari al restante 30% - sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dall'1/8/17. Resta ferma per il 2018 la scadenza delle singole rate stabilita nei mesi di aprile e settembre.	<i>Art. 1, co. 1</i>
Rottamazione delle cartelle – riammessi soggetti esclusi in quanto non avevano pagato tutte le rate del piano di dilazione Il D.L. n. 193/2016 aveva previsto che i debitori che hanno pagato parzialmente le somme dovute a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione potevano accedere alla definizione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dall'1/10 al 31/12/16; risultavano pertanto esclusi i soggetti che non avevano effettuato tutti detti versamenti. È stato ora stabilito che per i soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24/10/16, per i quali il debitore non era stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31/12/16, il debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a: a) presentare, entro il 31/12/17, istanza all'agente della riscossione; b) pagare: 1. in unica soluzione, entro il 31/5/18, l'importo delle rate del piano di dilazione scadute e non pagate; 2. nel numero massimo di 3 rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme della definizione agevolata nonché, a decorrere dall'1/8/17, gli interessi di cui all'art. 21, co.1, del D.P.R. n. 602/1973. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza: • entro il 31/3/18, l'importo delle rate scadute e non pagate del piano di dilazione; • entro il 31/7/18, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.	<i>Art. 1, co. 2</i>

Special Assist

Rottamazione delle cartelle – possibile estinzione anche per i ruoli affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017 Possono essere rottamati anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/17 al 30/9/17. A tal fine, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo, entro il 15/5/18, una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dall'agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31/10/17. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in massimo 5 rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. L'agente della riscossione: - entro il 31/3/18 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso dei carichi affidati alla riscossione per i quali non è ancora notificata la cartella di pagamento; - entro il 30/6/18, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna. A seguito della presentazione della dichiarazione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.	<i>Art. 1, co. 4, 5 e 6</i>
Territori della provincia di Livorno colpiti da calamità naturali - Sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi Per le persone fisiche, che alla data del 9/9/17, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno), nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o operativa nel territorio di detti comuni, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 9/9/17 e il 30/9/18. Non si procede al rimborso di quanto già versato. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16/10/18. Per il solo comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.	<i>Art. 2, co. da 1 a 6</i>
Territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici – differito il termine per adempimenti relativi a contributi Nei Comuni interessati dal sisma con il D.L. n. 189/2016 sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi	<i>Art. 2, co. 7</i>

Special Assist

per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24/8/16 al 30/9/17 ovvero nel periodo dal 26/10/16 al 30/9/17. Era stato altresì previsto che gli adempimenti e i pagamenti sospesi avrebbero dovuto essere effettuati entro il 30/10/17, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. È stato ora stabilito, invece, che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati entro il 31/5/18, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018. È bene ricordare che tali disposizioni - nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro in scadenza nel periodo tra il 24/8 e il 31/12/16, nei confronti di lavoratori autonomi e dei datori di lavoro - si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/8/16 ovvero del 26/10/16 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni interessati.	
Soggetti ed enti a cui si applica lo split payment: modifiche La norma prevede l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti: 1. alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, nonché dagli enti di previdenza; 2. alle aziende speciali, agli enti pubblici economici e alle società, partecipate in misura maggioritaria dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate. Ai fini della norma, è definita maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70% del capitale. Alla luce di questa previsione, rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70 %. Le nuove disposizioni: • hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018; • si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.	<i>Art. 3</i>
Disposizioni attuative - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le modalità di attuazione della nuova norma.	
Parziale sterilizzazione delle aliquote IVA per il 2018 È stata prevista la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dalla legge di Stabilità 2015. Più precisamente, per effetto delle modifiche: • dall'1/1/18, l'aliquota ridotta del 10% è incrementata dell'1,14% anziché dell'1,5%; • dall'1/1/19 è incrementata di un ulteriore 0,86% punti invece dello 0,5%.	<i>Art. 5</i>